

**COMUNE DI TORTORETO
PROVINCIA DI TERAMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE ATTIVITA' RUMOROSE
A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILI,
OVVERO STAGIONALI
(STABILIMENTI BALNEARI)**

INDICE

ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2 - IMPIANTI ELETTROACUSTICI

CAPITOLO I - OBBLIGHI A CARICO DELLE ATTIVITÀ SERVITE DA IMPIANTI ELETTROACUSTICI FISSI

*[FERMO RESTANDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 68, 69, 80 DEL
T.U.L.P.S.]*

**ARTICOLO 3 - DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI NULLAOSTA
PREVENTIVO DI IMPATTO ACUSTICO**

ARTICOLO 4 - DOCUMENTAZIONE PER LA GARANZIA D'ESERCIZIO

ARTICOLO 5 - LIMITI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA

**ARTICOLO 6 - LIMITI DI ORARIO - ATTIVITÀ SERVITE DA IMPIANTI ELETTROACUSTICI
FISSI**

**ARTICOLO 7 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI ESERCIZI SERVITI DA IMPIANTI
ELETTROACUSTICI FISSI**

CAPITOLO II - OBBLIGHI A CARICO DELLE ATTIVITÀ SERVITE DA IMPIANTI ELETTROACUSTICI MOBILI

(ANIMATORI, MUSICISTI, ORCHESTRINE, ECC.)

ARTICOLO 8 - DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 9 - PRESCRIZIONI PER LA GARANZIA D'ESERCIZIO

ARTICOLO 10 - LIMITI DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA

**ARTICOLO 11 - LIMITI DI ORARIO - ATTIVITÀ SERVITE DA IMPIANTI ELETTROACUSTICI
MOBILI – ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

CAPITOLO III - ISTRUTTORIE E CONTROLLI

ARTICOLO 12 - ISTRUTTORIE

ARTICOLO 13 – MISURE E CONTROLLI

ARTICOLO 14 – SANZIONI

LEGGI DI RIFERIMENTO IN MATERIA

LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N.447 – LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO

ART.10 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

**L.R. 17 LUGLIO 2007, N.23 – DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA RIDUZIONE
DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO NELL’AMBIENTE
ESTERNO E NELL’AMBIENTE ABITATIVO**

ART. 14 – SANZIONI

Articolo 1 - Campo di applicazione

Rientrano nella disciplina del presente capo, programmi di intrattenimento ed iniziative di pubblico richiamo, se riferibili agli esercizi degli stabilimenti balneari, ai sensi delle pertinenti definizioni, che prevedano l’impiego di impianti elettroacustici di diffusione sonora.

Articolo 2 - Impianti elettroacustici

Per gli scopi del presente capo, gli impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, con i diffusori acustici rivolti rigorosamente verso il mare e/o l’utilizzo di sistemi a pioggia, operanti presso le strutture di cui al precedente articolo, sono distinti in fissi e mobili.

a) Sono intesi quali fissi:

- gli impianti collocati, in permanenza, nella struttura presso la quale sono messi in esercizio, per un periodo massimo dell’ordine dei limiti inerenti il carattere stagionale dell’attività;
- gli impianti medesimi, in eccezione a quanto sopra, se, comunque, di proprietà dei soggetti conduttori.

b) Sono intesi quali mobili:

- gli impianti elettroacustici le cui caratteristiche non rientrano in quelle definite nella voce precedente (*impianti elettroacustici di proprietà/dotazione: animatori, musicisti, orchestre, ecc.*)

CAPITOLO I
OBBLIGHI A CARICO DELLE ATTIVITÀ SERVITE DA IMPIANTI
ELETTROACUSTICI FISSI
[FERMO RESTANDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 68, 69, 80 DEL T.U.L.P.S.]

Articolo 3 - Documentazione per la presentazione di istanza di nullaosta preventivo di impatto acustico

I soggetti conduttori delle concessioni per stabilimenti balneari serviti da impianti elettroacustici fissi, che intendano dare corso alle attività disciplinate nel presente capo, hanno l'obbligo di avanzare istanza di nullaosta preventivo di impatto acustico.

A tal fine, i soggetti medesimi dovranno predisporre, prima dell'inizio dell'attività in parola, una documentazione, redatta, per la parte di pertinenza, da Tecnico Competente, comprendente:

- a) dichiarazione del titolare, sotto propria, personale responsabilità, ai sensi del D. P. R. 28/12/00 n. 445, contenente una dettagliata descrizione in ordine alla natura ed al carattere dell'attività di intrattenimento;
- b) una valutazione previsionale di impatto acustico, così articolata:
 - elenco delle sorgenti completo dei rispettivi valori di emissione, secondo le relative norme di omologazione e certificazione, ovvero dei medesimi valori ricavabili sulla base dei dati in letteratura;
 - stima dell'impatto acustico in ordine alle risultanze di cui al precedente punto, contenente gli opportuni indirizzi volti ad assicurare la riduzione dell'impatto ambientale riferibile alle condizioni di impiego delle sorgenti in oggetto.

La documentazione, di cui alle lettere precedenti dovrà essere inviata, unitamente al suddetto atto di istanza, allo Sportello Unico per le Attività

Produttive del Comune, che effettua le necessarie valutazioni, in merito alle specifiche inerenti la tutela dall'inquinamento acustico.

In caso di esito positivo, in ordine alle risultanze di specie, il Servizio rilascia il richiesto nullaosta preventivo di impatto acustico.

Articolo 4 - Documentazione per la garanzia d'esercizio

I soggetti conduttori delle concessioni per stabilimenti balneari che abbiano ottenuto il nullaosta preventivo di impatto acustico dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, devono predisporre, entro quindici giorni successivi alla data di rilascio dello stesso, una copia della suddetta documentazione redatta da Tecnico Competente, che unitamente alla seguente ulteriore documentazione, dovrà essere consegnata al medesimo ufficio comunale:

- a) le specifiche di cui agli artt. 4 e 5 del DPCM 16 aprile 1999 n. 215, redatte in ossequio alle collegate procedure, secondo quanto richiamato nel testo dei medesimi, nonché negli inerenti allegati tecnici.
Per quanto di pertinenza, il disposto dei due articoli in parola deve intendersi esteso anche alle prescrizioni di cui alla successiva lettera b);
- b) relazione tecnica, con l'indicazione dettagliata delle soluzioni adottate per garantire il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6, redatta anche secondo le linee definite all'Allegato D del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998.

Il nullaosta dovrà essere esposto in modo tale da essere chiaramente visibile al pubblico.

L'incartamento prodotto in ottemperanza a quanto prescritto ai precedenti punti a) e b) dovrà essere custodito presso la struttura, ed esibito, dietro richiesta, ai competenti organi di controllo.

La documentazione relativa alle sorgenti in uso vincola strettamente al loro impiego esclusivo.

La violazione del precedente disposto, nella misura dell'utilizzo di sorgenti diverse da quelle di proprietà del titolare della concessione, alle cui specifiche inerisce la documentazione in parola, comporta l'immediata sospensione dell'attività di intrattenimento.

Articolo 5 - Limiti del livello di pressione sonora

Valori di emissione:

Per ciascun Tempo di Riferimento sono assegnati i seguenti valori di pressione sonora ponderata A:

1. il limite in modalità slow L_{ASmax} è stabilito in 102 dB(A);
2. il livello equivalente di pressione sonora L_{Aeq} è fissato in 95 dB(A).

Valori di immissione:

Per ciascun Tempo di Riferimento vale quanto di seguito disposto:

1. vigono i limiti assoluti relativi alla Classe di Destinazione d'Uso di riferimento di cui al piano di classificazione acustica del territorio comunale vigente.
2. vige, inoltre, il dettato dell'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997 relativamente all'applicazione del criterio differenziale, per gli ambienti abitativi prospicienti.

Articolo 6 - Limiti di orario - Attività servite da impianti elettroacustici fissi

Durante il periodo estivo, e precisamente dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, sotto l'espressa condizione che siano rispettati i pertinenti limiti di cui alle voci precedenti, all'avvenuta conclusione delle istruttorie di merito, è consentito il protrarsi delle attività di intrattenimento delle quali trattasi, durante il periodo notturno, fino alle ore 01:00, dalla giornata della domenica alla giornata del giovedì, e fino alle ore 02:00, nelle giornate del venerdì e del sabato.

Nello stesso periodo (dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno), ai titolari di licenza ex art.80 del T.U.L.P.S., è consentito il prolungamento dell'attività di intrattenimento musicale e danzante, fino e non oltre le ore 04,00, nelle serate del 14 e del 15 agosto, nonché, fino e non oltre le ore 03,00 in ulteriori n.6 (sei) serate per l'intera stagione, in caso di eventi che rivestano il carattere della particolarità, sia nel territorio comunale che nei comuni limitrofi, che andranno comunicati allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, mediante presentazione di apposito programma descrittivo dell'evento, ai fini del rilascio del necessario nulla - osta.

I titolari di autorizzazione sono tenuti a controllare ed a far rispettare la quiete pubblica ed attendere alla sicurezza del territorio limitrofo e di pertinenza della propria struttura, anche oltre il normale orario consentito, per almeno un'ora dopo.

Nei casi di prolungamento dell'orario dell'attività di intrattenimento musicale e danzante, i titolari di licenza dovranno garantire la presenza di guardie giurate all'esterno dei locali, in possesso di regolare licenza di pubblica sicurezza.

E', inoltre, consentita nella zona antistante gli stabilimenti balneari, la diffusione di musica esclusivamente per attività ricreative e ginniche (fitness, step, aerobica, ecc.), dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,30 alle ore 20,00.

E' fatto, comunque, obbligo di sospendere le emissioni sonore prodotte dagli impianti elettroacustici dalle ore 13,00 alle ore 17,30.

Articolo 7 - Attività di controllo di esercizi serviti da impianti elettroacustici fissi

A garanzia del rispetto dei valori limite di immissione ed emissione sonora degli impianti elettroacustici fissi a servizio delle attività che ne avranno fatto richiesta, secondo quanto dichiarato nella documentazione di cui all'art. 4, l'Amministrazione Comunale potrà incaricare un Tecnico Competente in Acustica, affinché, nel corso di qualunque evento in cui si preveda lo svolgimento di attività di intrattenimento musicale danzante, proceda al rilievo dei livelli di pressione sonora ed alla susseguente verifica di conformità con i limiti normativi.

I costi di tali prestazioni saranno a carico delle attività richiedenti il nullaosta preventivo di impatto acustico.

CAPITOLO II OBBLIGHI A CARICO DELLE ATTIVITÀ SERVITE DA IMPIANTI ELETTRACUSTICI MOBILI (ANIMATORI, MUSICISTI, ORCHESTRINE, ECC.)

Articolo 8 - Documentazione per la richiesta di autorizzazione

I soggetti conduttori delle concessioni per stabilimenti balneari serviti da impianti elettroacustici mobili (*impianti elettroacustici di proprietà/dotazione: animatori, musicisti, orchestre, ecc.*), che intendano dare corso alle attività disciplinate nel presente capo, hanno l'obbligo di inoltrare richiesta di autorizzazione consistente in una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n. 445, contenente:

- una dettagliata descrizione in ordine alla natura ed al carattere dell'attività di intrattenimento;
- una planimetria dell'area interessata dall'evento da autorizzare sulla quale siano individuate le sorgenti sonore più significative (componenti impianto elettroacustico, posizione e orientamento).

La violazione del precedente disposto, nella misura dell'utilizzo di sorgenti diverse da quelle di proprietà e/o in detenzione del titolare della concessione, alle cui specifiche inerisce la documentazione in parola, comporta l'immediata sospensione dell'attività di intrattenimento.

Articolo 9 - Prescrizioni per la garanzia d'esercizio

I soggetti conduttori delle concessioni per stabilimenti balneari serviti da impianti elettroacustici mobili, che abbiano ottenuto l'autorizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, possono richiedere lo svolgimento di massimo n.4 eventi al mese per sito, nel rispetto dei valori di immissione pari a 70 dB in facciata al ricettore più esposto, sulla base di quanto previsto e riportato nella Tabella 2 della D.G.R. n.770/P.

A tal fine, devono:

- presentare espressa richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, ai sensi della Legge n.447/95, art.6, comma 1, lettera h), e della D.G.R. n.770/P del 14.11.2011, utilizzando apposito modulo allegato al presente regolamento sotto la lettera "A";
- entro le quarantotto ore precedenti l'inizio dell'attività di intrattenimento, effettuare tempestiva comunicazione al Servizio in parola e/o presentare un programma stagionale temporaneo (max 4 eventi al mese) con indicazione delle date degli eventi, di cui al presente provvedimento, in merito al carattere ed alla natura dell'attività medesima;
- acquisire un verbale, a firma di Tecnico Competente, in ordine ai requisiti degli impianti elettroacustici destinati ad entrare in servizio presso la sede dell'esercizio in argomento, recante una dichiarazione inerente il rispetto dei limiti acustici di cui all'art.10 del presente regolamento e le eventuali prescrizioni volte ad assicurare il rispetto dei limiti stessi (eventuale taratura dell'impianto elettroacustico).

Tale documento dovrà essere custodito, unitamente a copia protocollata della

comunicazione di cui al punto precedente, presso la struttura, ed esibita, dietro richiesta, ai summenzionati organi di controllo.

L'autorizzazione dovrà essere esposta in modo tale da essere chiaramente visibile al pubblico.

Articolo 10 - Limiti del livello di pressione sonora

Limiti in deroga: Le attività oggetto di questa sezione sono autorizzate in deroga ai limiti di cui al disposto del presente capo.

Valori di immissione:

Per ciascun Tempo di Riferimento vale quanto di seguito disposto:

1. Per le attività di intrattenimento musicale e/o danzante svolte nel periodo estivo, dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, vige l'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, relativamente all'applicazione del criterio differenziale, in prossimità dei ricettori abitativi prospicienti.
2. Per le attività musicali di tipo temporaneo (*n.4 Eventi mensili*), i limiti diurno e notturno, in termini del livello equivalente di pressione sonora ponderata A (L_{Aeq}), sono analoghi a quelli individuati nella D.G.R. n.770/P del 14.11.2011, Allegato 2.2, Tabella 1, e pari a 70 dB in facciata al ricettore più esposto.

Articolo 11 - Limiti di orario - Attività servite da impianti elettroacustici mobili – Attività di controllo

Durante il periodo estivo, e precisamente dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, sotto l'espressa condizione che siano rispettati i pertinenti limiti di cui alle voci precedenti, all'avvenuta conclusione delle istruttorie di merito di cui agli artt.8 e 9 del presente regolamento, è consentito il protrarsi delle attività di intrattenimento delle quali trattasi, durante il periodo notturno, fino e non oltre le ore 01:00, dal lunedì alla domenica, nel rispetto del criterio differenziale di cui all'art.4 del D.P.C.M. 14.11.1997, secondo cui *“I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi”*.

Nello stesso periodo (dal 15 giugno al 30 settembre), è altresì consentito lo svolgimento di massimo n.4 eventi al mese per sito, nel rispetto dei valori di immissione pari a 70 dB in facciata al ricettore più esposto, con il limite orario di cessazione di ciascun evento fissato alle 00.30, diversamente da quanto riportato nella Tabella 2 della D.G.R. n.770/P del 14/11/2011, Allegato 2.2, per quel che concerne la durata oraria massima dell'evento. I titolari di autorizzazione sono tenuti a controllare ed a far rispettare la quiete pubblica ed attendere alla sicurezza del territorio limitrofo e di pertinenza della propria struttura, anche oltre il normale orario consentito, per almeno un'ora dopo.

E' fatto, comunque, obbligo di sospendere le emissioni sonore prodotte dagli impianti elettroacustici dalle ore 13,00 alle ore 17,30.

A garanzia del rispetto dei valori limite di immissione ed emissione sonora degli impianti elettroacustici mobili a servizio delle attività che ne avranno fatto richiesta, secondo quanto dichiarato nella documentazione di cui agli artt. 8 e 9, l'Amministrazione Comunale potrà incaricare un Tecnico Competente in Acustica, affinché, nel corso di qualunque evento in cui si preveda lo svolgimento di attività di intrattenimento musicale danzante, proceda al rilievo dei livelli di pressione sonora ed alla susseguente verifica di conformità con i limiti normativi.

I costi di tali prestazioni saranno a carico delle attività richiedenti l'autorizzazione alla attività di intrattenimento.

CAPITOLO III ISTRUTTORIE E CONTROLLI

Articolo 12 - Istruttorie

Ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il termine massimo per la conclusione dei singoli procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive, ai fini del rilascio del previsto nullaosta preventivo di impatto acustico, ovvero della prevista autorizzazione, è fissato in quindici giorni, a decorrere dalla data di ricevimento delle collegate istanze.

Tale termine si intende sospeso, qualora risulti necessaria una integrazione della documentazione agli atti.

Il residuo del periodo in parola decorrerà dalla data di acquisizione degli incartamenti di merito.

La validità delle autorizzazioni ovvero dei nullaosta preventivi, relativi alle attività disciplinate dal presente provvedimento, cessa, comunque, decorsi centocinquanta (180) giorni dalla data del loro rilascio.

Articolo 13 – Misure e Controlli

Tutte le misure debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica, come definito dall'art.2, comma 6, della Legge 447/1995.

Tutti i valori debbono essere rilevati in facciata agli edifici abitativi maggiormente esposti all'inquinamento acustico, con le modalità e la strumentazione prevista dal D.P.C.M. 16.03.1998.

L'attività di controllo, in ordine a quanto disposto dal presente capo, è demandata al Comando di Polizia Locale, che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARTA, ovvero di idoneo Tecnico Competente in Acustica, nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi delle vigenti leggi.

Articolo 14 – Sanzioni

L'attività di trattenimento pubblico esercitata oltre gli orari ed i limiti sopra indicati è considerata attività abusiva e si applicano le sanzioni di cui ai punti successivi.

1. In caso di accertata violazione dei limiti di orario previsti dal presente regolamento, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.10 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 e/o dall'art. 14 della Legge Regione Abruzzo del 17 luglio 2007 n.23, appresso riportati, è disposta la cessazione immediata dell'attività di trattenimento pubblico esercitata oltre gli orari consentiti.
2. In caso di lamentato disturbo, il Comune, avvalendosi dell'ARTA, ovvero di idoneo Tecnico Competente in Acustica, verifica il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico, ed in modo particolare dei valori e dei limiti previsti dal presente regolamento e/o dai regolamenti comunali vigenti in materia, ed in caso di accertata violazione, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.10 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 e/o dall'art. 14 della Legge Regione Abruzzo del 17 luglio 2007 n.23, appresso riportati, dispone la cessazione immediata dell'attività causante l'inquinamento acustico, addebitando a quest'ultima le spese delle indagini fonometriche condotte dall'ARTA o dal Tecnico abilitato.
3. Alla prima violazione delle disposizioni indicate nel presente regolamento, sia in punto di orario che di limiti acustici, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.10 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 e/o dall'art. 14 della Legge

Regione Abruzzo del 17 luglio 2007 n.23, è applicata la sospensione di ogni attività di trattenimento dalla notifica della contestazione e nei 7 giorni consecutivi successivi. Il periodo di sospensione decorre dalle ore 00,00 del giorno successivo a quello della contestazione.

4. Alla seconda violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, sia in punto di orario che di limiti acustici, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.10 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 e/o dall'art. 14 della Legge Regione Abruzzo del 17 luglio 2007 n.23, è applicata la sospensione di ogni attività di trattenimento dal momento della constatazione e nei 15 (quindici) giorni consecutivi successivi. Il periodo di sospensione decorre dalle ore 00,00 del giorno successivo a quello in cui il trattenimento ha avuto inizio.
5. In caso di ulteriore recidiva, fatto salvo quanto previsto dagli artt.650 e 659 del Codice Penale, è applicata la sanzione accessoria della revoca delle autorizzazioni.

All'atto della contestazione delle violazioni, l'organo di controllo notifica, ove possibile, copia del presente regolamento al gestore dell'esercizio e lo informa delle sanzioni applicate.

La sanzione della sospensione e/o della revoca di cui ai punti che precedono si applicano nei termini sopra specificati, all'atto della contestazione relativa e della notifica del presente provvedimento, senza necessità di successiva notifica.

LEGGI DI RIFERIMENTO IN MATERIA

Legge 26 ottobre 1995, n.447

LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art.10 - Sanzioni amministrative

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €1.032,00 a €10.329,00.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €516,00 a €5.164,00. *(comma così modificato dall'art. 11 della legge 25 giugno 1999, n. 205 sulla*

depenalizzazione).

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.258,00 a €.10.329,00.

4. *Omissis*

L.R. 17 luglio 2007, n. 23

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO NELL'AMBIENTE ESTERNO E NELL'AMBIENTE ABITATIVO.

Art.14 – Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del c.p. e dalle sanzioni previste all'art. 10, L. 26 ottobre 1995, n. 447, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico prevista dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) e b) *omissis*;
 - c) pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale di cui all'art. 7.
2. Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla presente legge e dalla legge 447/1995, il responsabile della violazione è punito con la sanzione amministrativa da €.1.032,00 a €.10.329,00.
3. *Omissis*